

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**, dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Gianfranco Tobia, dal Dott. Antonio Frittella, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**, e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, nonché con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 27 ottobre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(87) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D'ODORICO, VINCENZO BARBA e CRISTOPH CONCINA (Fallimento Società Gallipoli Calcio Srl) • (nota n°. 814/308 pf 10-119/AM/ma del 4.8.2011).

Visti gli atti.

Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 4 agosto 2011 nei confronti di:

- Daniele D'Odorico per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto, dal 13 agosto 2009 al 26 luglio 2010, data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carica di Amministratore Unico della Società Gallipoli Calcio Srl, nonché proprietario dall'11 agosto 2009 al 30 novembre 2009 del 99% delle quote sociali della stessa, per avere provocato il dissesto economico-finanziario della fallita Società;
- per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, non avendo rispettato i principi di lealtà, correttezza e probità in relazione all'acquisto e, in particolare, al mancato adempimento delle clausole di prestazione di garanzia fideiussoria e pagamento delle quote sociali della Società Gallipoli Calcio Srl;
- Vincenzo Barba, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 20 giugno 2005 e sino all'12 agosto 2009 la carica di amministratore unico della Società Gallipoli Calcio Srl, nonché proprietario dal 20 giugno 2005, data della costituzione, sino all'11 agosto 2009 del 95% delle quote sociali della stessa, per aver contribuito al dissesto economico-finanziario della fallita Società;
- Christoph Concina, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, non avendo rispettato i principi di lealtà, correttezza e probità in relazione all'acquisto e, in particolare, al mancato adempimento delle clausole di pagamento delle quote sociali della Società Gallipoli Calcio Srl.

Rilevato che nessuno dei soggetti deferiti ha depositato memoria difensiva e che nessuno è comparso all'odierna udienza.

Ascoltato il rappresentante della Procura federale Dott.ssa Serenella Rossano la quale ha chiesto preventivamente lo stralcio della posizione riguardante il Sig. Christoph Concina non risultando correttamente notificato l'atto di deferimento.

Sul punto la Commissione, in adesione alla richiesta della Procura federale stralcia la posizione del Sig. Christoph Concina e dispone la restituzione degli atti alla stessa Procura per il prosieguo del dibattimento nei confronti degli altri soggetti deferiti.

Il rappresentante della Procura federale, dopo una breve esposizione della situazione processuale, ha quindi concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Daniele D'Odorico: inibizione per anni 5 (cinque) con proposta di preclusione;
- Vincenzo Barba: inibizione per anni 3 (tre);

Accertato, in via preliminare, che in effetti il Gallipoli Calcio Srl è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Lecce con sentenza del 26 luglio 2010, n. 59;

Rilevato che, alla luce dell'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale federale, vanno esaminate singolarmente le posizioni dei soggetti deferiti coinvolti nel fallimento del Gallipoli Calcio Srl.

Ritenuto che da una attenta lettura degli atti del giudizio appaiono sicuramente responsabili del fallimento del Gallipoli Calcio Spa il Sig. Vincenzo Barba, proprietario della Società dalla sua costituzione il 20 giugno 2005 e sino all'11 agosto 2009 nonché amministratore unico sino al 13 agosto 2009 ed il Sig. Daniele D'Odorico, proprietario della Società (al 99%) dall'11 agosto 2009 e amministratore unico dal 13 agosto 2009 alla data della sentenza di fallimento.

Considerato che il comportamento del Barba va sicuramente censurato avendo portato la Società, nel periodo in cui era proprietario e presidente, in una situazione di indubbia grave sofferenza economico-finanziaria ed avendo contribuito all'ulteriore dissesto con la rideterminazione del contratto di sponsorizzazione sottoscritto con Società di sua proprietà.

Valutata come ancor più grave la posizione del Sig. Daniele D'Odorico, capace in pochi mesi, dopo aver acquisito la proprietà e la presidenza, di portare la Società al fallimento omettendo di pagare stipendi e contributi, facendo lievitare il passivo societario a livelli insopportabili, omettendo di provvedere alla ricapitalizzazione della Società stessa;

Preso atto, inoltre, che il D'Odorico veniva rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce sezione distaccata di Gallipoli perché *“con artifici e raggiri consistiti nel far credere a Vincenzo e Antonio Barba, nella loro qualità di soci della Gallipoli Calcio Srl di avere assoluta disponibilità finanziaria, e nel serbare maliziosamente il silenzio sulla circostanza sulla circostanza dell'esistenza di due iscrizioni ipotecarie sui beni di loro proprietà, inducevano in errore gli indicati Antonio e Vincenzo Barba, che pertanto si determinavano a cedere loro le quote societarie, procurandosi un ingiusto profitto con ingente danno patrimoniale per i Barba, cui non veniva versato alcunché di quanto stabilito a titolo di prezzo ammontante ad euro 3.115.520,00”*.

Considerato che le responsabilità del fallimento del Gallipoli vanno dunque sicuramente ascritte al Barba e al D'Odorico, seppur in misura diversa tanto da consigliare per il D'Odorico non solo la sanzione massima della inibizione per anni 5 (cinque) ma anche la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, punto 3, CGS.

P.Q.M.

Stralciata la posizione del Sig. Christoph Concina con trasmissione degli atti alla Procura federale, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

Daniele D'Odorico: inibizione per anni 5 (cinque) e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;

Vincenzo Barba: inibizione per anni 3 (tre).

(97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MANFRE', RINO ALESSI, GIUSEPPE CASCIANO, GIACOMO SALERNO, MASSIMO FABIO ROMANO, GIUSEPPE MORINELLO, ARTURO INNOCENZO CARRABINO (Fallimento Società Gela J.T. Srl) • (nota n°. 1342/131 pf 09-10/AM/ma del 9.9.2011).

La Commissione,

in attesa dell'esito della notificazione dell'atto di convocazione per l'odierna riunione, rinvia la trattazione al 25 novembre 2011 ore 15.00;

(537) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ATTILIO ROMERO, FRANCESCO CIMMINELLI, SIMONE CIMMINELLI e UMBERTO ROSA (Fallimento Società Torino Calcio Spa) • (nota n°. 8905/1336 pf 08-09/AM/ma del 19.5.2011).

Visti gli atti;

Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 19 maggio 2011 nei confronti di:

Attilio Romero, per la violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 29 ottobre 2001 al 3 ottobre 2005, data di messa in liquidazione, la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione (con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con poteri relativi agli aspetti finanziari ed economici) della Società Torino Calcio Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Torino, con sentenza n. 426/05 del 17 novembre 2005;

Francesco Cimminelli, per la violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto, dal 29 ottobre 2001 al 3 ottobre 2005, data di messa in liquidazione, la carica di Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione (con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con poteri relativi agli aspetti finanziari ed economici) della Società Torino Calcio Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Torino, con sentenza n. 426/05 del 17 novembre 2005;

Simone Cimminelli, per la violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto, dal 29 ottobre 2001 al 3 ottobre 2005, data di messa in liquidazione, la carica di Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione (anche con poteri per l'ordinaria amministrazione per l'area commerciale e il marketing) della Società Torino Calcio Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Torino, con sentenza n. 426/05 del 17 novembre 2005;

Umberto Rosa, per la violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto, dal 29 ottobre 2001 al 3 ottobre 2005, data di messa in liquidazione, la carica di vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione della Società Torino Calcio Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Torino, con sentenza n. 426/05 del 17 novembre 2005.

Rilevato che nessuno dei soggetti deferiti ha depositato memoria difensiva e che nessuno è comparso all'odierna udienza.

Ascoltato il rappresentante della Procura federale Dott.ssa Serenella Rossano, la quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Attilio Romero: inibizione per anni 5 (cinque) con proposta di preclusione;
- Francesco Cimminelli: inibizione per anni 5 (cinque) con proposta di preclusione;
- Simone Cimminelli: inibizione per anni 3 (tre);
- Umberto Rosa: inibizione per anni 2 (due).

Accertato, in via preliminare, che in effetti il Torino Calcio Spa è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Torino con sentenza del 17 novembre 2005, n. 426.

Rilevato che, alla luce dell'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale federale, vanno esaminate singolarmente tutte le posizioni dei soggetti deferiti coinvolti nel fallimento del Torino Calcio Spa.

Ritenuto che da una attenta lettura degli atti del giudizio i maggiori responsabili del fallimento del Torino Calcio Spa appaiono il Sig. Attilio Romero, per lunghi anni Presidente della Società, munito dei più ampi poteri ed il Sig. Francesco Cimminelli non solo vice presidente della Società, anch'esso munito dei più ampi poteri, ma anche titolare della SIS Srl, Società controllante al 99,95% il capitale sociale del Torino Calcio Spa, i quali, dunque, non solo hanno ricoperto per lungo tempo cariche rappresentative ed esercitato poteri gestionali della Società, con una presenza attiva che traspare da tutta la documentazione agli atti, ma sono anche i soggetti che hanno ritenuto di patteggiare la propria pena nel procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Torino per bancarotta documentale in data 17 gennaio 2008;

Valutato che le posizioni dei Signori Simone Cimminelli e Umberto Rosa vanno diversamente valutate giacchè, pur rivestendo ruoli societari di rilievo, hanno esercitato poteri gestionali della Società di secondaria importanza, occupando ruoli subalterni rispetto ai Sig. Attilio Romero e Francesco Cimminelli;

Acclarata, in ogni caso, la responsabilità di tutti i soggetti deferiti pur nella diversa gradualità delle sanzioni da irrogare nei loro confronti.

Valutata la sussistenza di condizioni di particolare gravità nei comportamenti tenuti dai Signori Attilio Romero e Francesco Cimminelli questa Commissione ritiene di dover disporre nei loro confronti non solo la sanzione della inibizione per anni 5 ma anche la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi di quanto previsto dall'art.19, punto 3, CGS.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- Attilio Romero: inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- Francesco Cimminelli: inibizione per anni 5 (cinque) e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- Simone Cimminelli: inibizione per anni 2 (due);
- Umberto Rosa: inibizione per anni 2 (due).

(101) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BENEDETTO PIRO, GIOVANNI BONACINA GIANAZZI (Fallimento Società Savona Calcio Srl) • (nota n°. 1596/134 pf 09-10/AM/ma del 20.9.2011).

La Commissione, rilevato che nei confronti di Benedetto Piro non risultano regolarmente notificati né l'atto di deferimento, né la convocazione per l'odierna riunione, mentre per il Sig. Gianazzi l'atto di convocazione risulta ancora in giacenza presso il Centro Postale di Genova, dispone la restituzione degli atti alla Procura per i necessari adempimenti di rito.

(95) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA POMPONI, LUCA ADAMO, DAVIDE D'ARIENZO, LEONARDO COVARELLI (Fallimento Società Pisa Calcio Spa) • (nota n°.1295/412 pf10-11/AM/ma del 7.9.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 7.9.2011 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori: Luca Pomponi, tra il luglio 2008 e il settembre 2009 nel tempo Amministratore Unico, Presidente del CdA e liquidatore del Pisa Calcio Spa; Luca Adamo, Consigliere e Amministratore Delegato tra l'agosto 2008 e il maggio 2009 della stessa Società; Davide D'Arienzo, consigliere del CdA della medesima Società; Leonardo Covarelli, amministratore dello stesso Pisa fino al luglio 2008, per rispondere: il Pomponi, Adamo e D'Arienzo della violazione prevista dall'art. 1 comma 1 CGS, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF per avere provocato il dissesto economico finanziario della Società Pisa Calcio Spa, poi fallita; il Covarelli della violazione prevista dall'art. 1 comma 1 CGS per aver contribuito al detto dissesto.

Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso solo il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Luca Pomponi: 5 anni di inibizione e proposta di preclusione;
- per il Sig. Luca Adamo: 3 anni di inibizione;
- per il Sig. Davide D'Arienzo: 18 mesi di inibizione;
- per il Sig. Leonardo Covarelli: 1 anno di inibizione.

I motivi della decisione

Il deferimento risulta fondato.

Emerge infatti senza alcun dubbio, dalle risultanze documentali, dalle verifiche Covisoc e dagli atti del Fallimento della Iniziativa 2003 Srl – nella quale era stata fusa per incorporazione la Società Pisa Calcio Spa - dichiarato dal Tribunale di Roma, che gli odierni deferiti, succedutisi nel tempo ai vertici societari, hanno, a vario titolo, contribuito (il Covarelli) o, addirittura, provocato il dissesto e lo stato di decozione del Pisa Calcio Spa, poi sfociato, come si diceva, nella su menzionata dichiarazione di fallimento del 22.7.10.

In particolare, risulta dalla documentazione in atti che:

tutti i bilanci della Pisa Calcio Spa negli anni precedenti al suo scioglimento e messa in liquidazione sono stati chiusi in perdita (1.305.172 euro al 30 giugno 2007, 1.914.017 euro al 31 dicembre 2007, 5.333.716, euro al 31 dicembre 2008), mentre la Società non ha presentato il bilancio al 30 giugno 2009; il patrimonio netto, positivo al 30.6.2007 per euro 525.660,00, è stato rilevato negativo per 1.338.351,00 euro al 31 dicembre 2007 e per 2.705.225,00 euro al 31 dicembre 2008.

Dopo l'acquisto della partecipazione da parte della Iniziativa 2003 Srl, avvenuta nel luglio 2008, la nuova proprietà, facente riferimento al Sig. Luca Pomponi, ha fatto fronte solo parzialmente alle perdite maturate nel corso dell'esercizio.

In particolare, la situazione patrimoniale al 31 agosto 2008 evidenziava perdite per 2.308.614,97 euro, ridotte a 1.210.515,25 utilizzando le riserve sociali.

La delibera dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 17 novembre 2008 di aumento di capitale è stata elusa, poiché il socio Iniziativa 2003 Srl ha effettuato il versamento di euro 1.457.000 mediante assegno insoluto.

Il bilancio di verifica al 30 settembre 2007 aveva evidenziato una perdita in corso di formazione di euro 1.593.138 tale da comportare l'avveramento dei presupposti di cui all'articolo 2486 del codice civile; la Società aveva confermato il proprio ritardo nel pagamento delle ritenute fiscali e i contributi ENPALS rispetto ai termini di legge; nel verbale del collegio sindacale del 19 novembre 2007 era riportato: *"dal bilancio al 30.9.2007 risulta che la perdita rilevata ha, di fatto, azzerato il capitale sociale"*.

La situazione contabile al 31 dicembre 2007, sulla base della quale sarebbe stato predisposto il bilancio, evidenziava perdite per euro 1.876.000; dalla situazione contabile aggiornata al 31 marzo 2008 scaturivano ulteriori perdite in formazione di oltre un milione di euro per cui si configurava un rilevante disavanzo patrimoniale tale da richiedere i provvedimenti di cui all'articolo 2447 del codice civile; la Società presentava una situazione debitoria per IVA e IRAP di 474.825,91 euro. L'Amministratore Unico nel corso del 2007 aveva periodicamente effettuato dei prelievi dai conti della Società senza alcun titolo giustificativo, poi restituiti ad aprile 2008; l'ultimo stipendio corrisposto era quello relativo al mese di gennaio 2008, le ultime ritenute fiscali ed i contributi previdenziali versati erano quelli relativi agli stipendi di settembre 2007. I conti della Società evidenziavano un disavanzo patrimoniale per oltre 2.000.000 di euro, richiedendo provvedimenti immediati da parte degli organi societari volti al ripianamento del disavanzo patrimoniale, alla ricostituzione del capitale sociale e alla dotazione di nuove risorse finanziarie ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2447 del codice civile.

Nella verifica del 20 novembre 2008 gli ispettori della Covisoc hanno rilevato, tra l'altro, mancati versamenti relativi a IRPEF, ENPALS, INAIL e IVA per il periodo 2008, nonché IRAP per gli anni 2006 e 2007.

Nella verifica del 20 marzo 2009 gli ispettori della COVISOC hanno rilevato, tra l'altro, che dalla situazione contabile al 31 agosto 2008, emergeva una perdita complessiva di euro 2.308.614 a fronte di riserve e versamenti per 1.098.099 euro; in considerazione di ciò, l'Assemblea Straordinaria del 17 novembre 2008 aveva deliberato la copertura di dette perdite e la ricostituzione del capitale e, in data 20 gennaio 2009, il socio aveva effettuato il versamento di euro 1.457.000 mediante assegno insoluto; in relazione a tale situazione, il 3 marzo 2009 si era tenuta una nuova Assemblea Straordinaria dei Soci nel corso della quale era stato deliberato di procedere alla sottoscrizione delle nuove azioni, con sovrapprezzo, mediante apporto di due titoli obbligazionari al portatore per il controvalore di 2.000.000 di euro; con l'operazione sopra descritta, tuttavia, la Società non aveva ottenuto il necessario apporto di liquidità per sanare il fabbisogno e coprire l'indebitamento pregresso, tanto che, al 31 dicembre 2008, la situazione debitoria era di oltre 3.000.000 di euro (di cui 1.800.000 di debiti erariali e previdenziali). Nel mese di dicembre 2008, poi, era stata registrata una fattura emessa dalla controllante Iniziativa 2003 Srl, per l'importo di 10.000.000 euro, oltre iva, per la cessione del 33,90% di diritti di opzione per l'acquisto del complesso immobiliare denominato "Villa Balestra" in Roma; l'operazione era stata realizzata attraverso la stipula, in data 16 dicembre 2008, di un preliminare di

compravendita sottoposta a condizione sospensiva da parte del consigliere delegato Luca Adamo, poi ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 3 marzo 2009; l'operazione, non rientrante nell'oggetto sociale, appariva come un espediente al fine di eliminare il debito IVA relativo al 2008 che, dall'importo a debito di euro 939.283, si era trasformato in credito per 1.032.530 euro. Dall'esame della movimentazione dei c/c bancari erano stati rilevati numerosi movimenti di importi elevati per i quali non era stato possibile risalire alla natura e rilevare l'inerenza delle relative operazioni con l'attività propria della Società e, con riferimento al credito vantato dalla Società nei confronti dello sponsor Sec Real Estate Spa per euro 750.000, di cui l'ex controllante M.a.s. Spa si era accollata l'onere dichiarandosi disponibile ad effettuare il pagamento secondo un piano di rientro, alla data dell'ispezione del 15 settembre 2008 era stato contabilizzato un solo versamento di euro 100.000.

Atteso che l'art. 21, comma 2, delle NOIF prevede che non possono essere "dirigenti" né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. "gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento".

Ritenuto che la documentazione in atti è idonea a far ritenere che nella specie tutti gli incolpati, in ragione delle loro specifiche cariche e competenze, hanno svolto effettive funzioni gestionali nell'ambito societario, nel biennio antecedente il fallimento, e che hanno contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione della stessa.

Ritenuto, in particolare, che la documentazione in atti è idonea a far ritenere che le responsabilità gestionali che hanno determinato il dissesto economico-patrimoniale della Società siano attribuibili ai Sig.ri Luca Pomponi, Luca Adamo e Davide D'Arienzo, amministratori dall'agosto 2008, dopo il passaggio di proprietà dalla M.a.s. Spa alla Iniziativa 2003 Srl e che, in ordine alle responsabilità attribuibili al Sig.ri Luca Pomponi, Luca Adamo e Davide D'Arienzo si rileva, tra l'altro, che lo squilibrio di bilancio della Società è andato sempre più aggravandosi dopo la loro assunzione delle cariche sociali (al 31 agosto 2008 le perdite ammontavano a 2.308.614, euro al 31 dicembre 2008 a 5.333.716), con particolare riferimento alla conseguente mancata iscrizione la campionato di Prima Divisione ed al successivo svincolo dei calciatori tesserati; che, con riferimento alle responsabilità attribuibili al Sig. Luca Pomponi merita anche rilevare la elusione, in qualità di socio di maggioranza della Società Pisa Calcio Spa, delle decisioni adottate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 17 novembre 2008 per porre rimedio alla insostenibile situazione economico-finanziaria determinatasi, prima con l'emissione di assegno tornato insoluto, quindi con il deposito presso la Cassa di Risparmio di Civitavecchia di due titoli obbligazionari al portatore, mai liquidati, nonché per le responsabilità gestionali evidenziate dalla Covisoc e dai procedimenti sportivi per inadempimenti nei pagamenti ai tesserati, anche a fronte di lodi arbitrali, nel rispetto della presentazione della documentazione contabile e di idonea garanzia fideiussoria; ritenuto ancora che, dalla documentazione in atti, è emersa relativamente al dissesto economico-patrimoniale della Società la responsabilità anche del Sig. Leonardo Covarelli, amministratore e proprietario della Società sino al luglio 2008, il quale non ha provveduto al pagamento, con l'eccezione della prima rata, del debito dello sponsor Sec Real Estate Spa per euro 650.000, che l'ex controllante M.a.s. Spa, da lui amministrata e posseduta, si era accollato nei confronti della Società Pisa Calcio Spa con lettera del 5 agosto 2008.

Da tutto quanto su esposto deriva l'affermazione di responsabilità dei deferiti sigg. Luca Pomponi, Luca Adamo, Davide D'Arienzo e Leonardo Covarelli.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere:

al Sig. Luca Pomponi la sanzione di anni 5 (cinque) di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; al Sig. Luca Adamo la sanzione di anni 3 (tre) di inibizione; al Sig. Davide D'Arienzo la sanzione di mesi 18 (diciotto) di inibizione; al Sig. Leonardo Covarelli la sanzione di 1 (uno) anno di inibizione.

(491) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO MARIA DANIELE PAPPALARDO, FRANZ DENARO e GIUSEPPE MAURO (Fallimento Società AS Acireale Srl) • (n°. 8113/127 pf 09-10/AM/ma del 27.4.2011).

La Commissione, rilevato che nei confronti di Gianfranco Maria Daniele Pappalardo e Franz Denaro non risultano regolarmente notificati né l'atto di deferimento, né la convocazione per l'odierna riunione, onde occorre disporre la restituzione degli atti alla Procura e fissarsi nuova riunione;

rilevato invece che nei confronti di Giuseppe Mauro risultano regolarmente notificati tanto l'atto di deferimento quanto la convocazione, onde nei confronti del medesimo si procederà unicamente alla notificazione della convocazione per la prossima riunione;

P.Q.M.

Dispone la restituzione degli atti alla Procura federale per i previsti adempimenti nei confronti di Gianfranco Maria Daniele Pappalardo Franz Denaro.

Rinvia la trattazione del procedimento a nuovo ruolo.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

Pubblicato in Roma il 27 Ottobre 2011.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete